



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

ORDINANZA N. 29 GENERALE del 31-05-2023

Oggetto: 4° MEMORIAL CRISTIANO LESSI XV TROFEO MADONNA DEL CARMINE - ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER DOMENICA 04 GIUGNO 2023 NELLE AREE CENTRALI DEL CAPOLUOGO

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Preso atto che il Presidente dell'Associazione A.S.D. "Polisportiva Musile" ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "4° MEMORIAL CRISTIANO LESSI - XV TROFEO MADONNA DEL CARMINE" che avrà luogo domenica 4 giugno 2023 a Musile di Piave dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (istanza assunta al prot. 8514/2023);

Rilevato che saranno interessate dalla manifestazione le aree centrali del Capoluogo, in particolare Via Martiri, Via Don Orione, Via Bizzaro, Via Carducci, Via Marconi, Piazza Libertà in un percorso da ripetere più volte a seconda delle categorie;

Preso atto che la Prefettura di Venezia con circolare prot. 0053857 del 22/08/2017 ha diramato la Direttiva del Ministero dell'Interno inerente le istruzioni operative in ordine alle misure di "security" e di "safety" da approntare in occasione di manifestazioni pubbliche;

Rilevato che il Sindaco con nota prot. 361 del 08/01/2018 ha trasmesso la citata circolare alle varie Associazioni e ai Comitati organizzatori di manifestazioni pubbliche per gli adempimenti di competenza;

Preso atto della Direttiva della Prefettura di Venezia prot. n.100/GAB/2018 del 23/08/2018 e delle Linee Guida trasmesse dalla Prefettura di Venezia con nota prot. n.100/GAB/2019 del 14/03/2019;

Visto il "Piano della sicurezza e gestione emergenze" prodotto dalla Società organizzatrice e assunto a protocollo comunale n.11417 del 31/05/2023;

Preso atto che la competizione è regolarmente assicurata per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art.9 comma 6 del D.lgs 285/92 e successive modificazioni;

In ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale;

Preso atto dell'autorizzazione alla gara e richiamate le prescrizioni ivi imposte;

Ritenuto quindi opportuno regolamentare complessivamente la viabilità ai fini della sicurezza stradale dei ciclisti e degli utenti tutti;

Sentito in merito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 9 e in particolare i commi 1° e 7- bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni introdotte dall'art.2 del D.Lgs. 15.01.2002 n.9;

Visti gli artt.6 e 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e il D.P.R-16 Dicembre 1982 n. 495 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, s.m.e i.;

Vista la Legge 267/2000, e s.m. e i.;

ORDINA

per le ragioni in premessa citate e che qui si intendono integralmente richiamate,

domenica 04 GIUGNO 2023 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

è vietata la circolazione e la sosta con rimozione coatta nel Capoluogo in: Via Martiri, Via Don Orione, Via Bizzaro, Via Carducci, Via Marconi, Piazzetta dell'Artigliere e Piazza della Libertà (comprese le aree di sosta).

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso nonché ai veicoli dell'organizzazione per motivi inerenti allo svolgimento della stessa.

L'Associazione ciclistica è tenuta:

1. A osservare rigorosamente le disposizioni di legge in materie e le disposizioni del T.U. delle norme sulla circolazione stradale (in particolare quelle riguardanti il titolo V°) e ad adottare tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità del pubblico e dei partecipanti;
2. coadiuvata da personale proprio specificamente designato, a vigilare rigorosamente ed efficientemente su tutto il percorso e ad adottare tutte le precauzioni, le cautele e gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità dei partecipanti e del pubblico, nonché ogni misura necessaria ad evitare danni alle cose e a garantire il regolare svolgimento degli allenamenti;
3. Prima dell'inizio della gara ad effettuare un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti
4. disporre la transennatura dei tratti lungo il percorso di allenamento e a rimuoverla al termine;
5. garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale per il seguito di competenza;

Resta inteso che Questo comune, nonché i suoi funzionari e dipendenti, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi molestia anche giudiziaria, o richieste di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della presente.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato di fornire la segnaletica, secondo quanto stabilito dal CdS e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del CdS sono incaricati della verifica del rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241\1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL COMANDANTE
Dr.ssa Sabrina Spitaleri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

